

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 2 MARZO 1951

(41<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente: Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ». (N. 1505-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	571
GIUA . . . . .	572	
JANNELLI . . . . .	572	
VISCHIA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	572	

(Seguito della discussione)

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: "Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale" » (N. 1434) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	573, 575, 576
TESSITORI . . . . .	573, 574
BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	573,
	575, 579

JANNUZZI, relatore . . . . .	Pag. 574, 578, 579, 580
Rizzo Giambattista . . . . .	574, 577, 578, 579
Rizzo Domenico . . . . .	574, 576, 577, 579
LEPORE . . . . .	575, 577
Bosco . . . . .	576, 579
VARALDO . . . . .	576
GIUA . . . . .	577

La riunione ha inizio alle ore 9,20.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco Giacinto, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Jannuzzi, Labriola, Palermo, Parri, Pezzini, Platone, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Salomone, Spezzano, Tessitori e Varaldo.

A norma dell'articolo 25 del Regolamento interviene il senatore Lepore.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia; e il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente: Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale » (N. 1505-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 384, concernente: Sospensione per l'anno 1947 della

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

41<sup>a</sup> RIUNIONE (2 marzo 1951)

sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale; e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, concernente: Sospensione per l'anno 1948 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale ».

A questo disegno di legge, approvato, su relazione del senatore Ferrabino, dalla nostra Commissione nella riunione del 28 febbraio 1951, la Camera dei deputati ha apportato la seguente modifica: all'ultimo comma dell'articolo 2, il quale recava: « Per i laureati nell'anno accademico 1949-1950 i predetti certificati hanno validità limitata al 30 aprile 1953 », è stato sostituito un altro, così formulato: « Entro il 30 aprile 1953, sarà predisposto, dal Ministro della pubblica istruzione, l'esame di Stato per il conseguimento della abilitazione definitiva ».

Avverto che il relatore, senatore Ferrabino, assente in questo momento, mi ha dichiarato d'essere favorevole alla modifica apportata dalla Camera dei deputati al presente disegno di legge.

**GIUA.** La modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 2 mi sembra opportuna. Difatti, nel testo, approvato dalla nostra Commissione, dell'ultimo comma dell'articolo 2 si stabiliva soltanto che i certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, per i laureati nell'anno accademico 1949-1950, dovessero essere validi sino al 30 aprile 1953. Pertanto, se gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione definitiva all'esercizio professionale non avessero avuto luogo, per una ragione qualsiasi, prima del 30 aprile 1953, tutti i laureati in possesso dei certificati di abilitazione provvisoria si sarebbero venuti a trovare a quella data, secondo il disposto dell'ultimo comma, approvato dalla nostra Commissione, dell'articolo 2, nella condizione di non poter più espletare l'esercizio della loro professione. Tale eventualità non potrà più verificarsi con l'emendamento approvato dalla Camera dei deputati perché con esso si dispone che il Ministero della pubblica istruzione dovrà predisporre, entro il 30 aprile 1953, l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

**JANNELLI.** L'ultimo comma dell'articolo 2, nel testo approvato dalla nostra Commissione, fu aggiunto all'articolo 2 stesso, su proposta del relatore, senatore Ferrabino, perchè il Senato aveva già in precedenza approvato un altro disegno di legge, di iniziativa del senatore Magrì, nel quale disegno di legge si stabilisce che gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale debbono aver luogo ogni anno entro il mese di aprile.

Ora, la modifica apportata dalla Camera dei deputati all'ultimo comma dell'articolo già citato sta a significare che evidentemente non si ha intenzione, da parte del Ministero della pubblica istruzione, di indire la sessione degli esami di Stato prima del 1953, il che per me sarebbe un gravissimo errore. Comunque non mi oppongo alla modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento al testo dell'articolo 2.

**VISCHIA,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dichiaro d'essere favorevole alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'ultimo comma dell'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, di cui già è stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo seguente testo complessivo:

## Art. 2.

Il decreto legislativo 16 novembre 1947, n. 1683, è ratificato con la seguente modifica:

**Articolo unico.** — « Sono estese ai laureati negli anni accademici 1947-48, 1948-49 e 1949-50, le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 384, riguardante la sospensione per l'anno 1947 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgico, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, delle professioni in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione alle discipline statistiche, e il

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

41<sup>a</sup> RIUNIONE (2 marzo 1951)

rilascio dei certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale.

« Entro il 30 aprile 1953, sarà predisposto, dal Ministro della pubblica istruzione, l'esame di Stato per il conseguimento della abilitazione definitiva ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La riunione, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 10).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: "Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale" » (N. 1434) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: "Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale" ».

Come i colleghi ricorderanno, nella riunione del 21 febbraio 1951 il senatore Jannuzzi riferì su questo disegno di legge. Furono, però, fatte alcune osservazioni da parte del senatore Tessitori, per cui, data anche l'assenza del rappresentante del Governo, la Commissione decise di rinviare la discussione del presente disegno di legge.

Prego, quindi, il senatore Tessitori di voler ripetere le sue osservazioni già esposte nella precedente riunione di modo che il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio, possa dare i chiarimenti del caso.

TESSITORI. I rilievi da me fatti nella scorsa riunione riguardano l'articolo 1. Io volevo in sostanza sapere se l'elencazione dei servizi di cui all'articolo in questione debba intendersi in senso tassativo oppur no.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. No, è una semplice casistica. L'elencazione dei servizi nell'articolo 1 non è, quindi, tassativa.

TESSITORI. Prendo atto della dichiarazione del Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio. Ritengo, però, che l'articolo 1, così come esso è formulato, possa dar luogo ad una interpretazione in senso tassativo e, quindi, restrittivo, il che non mi sembra opportuno. In ordine a questa mia preoccupazione facevo presente, nella passata riunione, che la polizia stradale attualmente è l'organo più adatto per il controllo del trasporto degli animali da una provincia a un'altra, trasporto che attualmente avviene con un controllo insufficiente e che determina, quindi, la continua diffusione dell'affta epizootica che è — tutti sanno — estremamente dannosa al patrimonio zootecnico nazionale. Ed allora, di fronte a questa situazione di fatto io dicevo che sarebbe stato opportuno aggiungere al primo comma dell'articolo 1 una qualche formula in cui si facesse menzione genericamente a ogni altra attività attinente alla polizia stradale, per evitare che potesse sorgere domani la possibilità di dare a questo articolo una interpretazione restrittiva. Con l'articolo 1, infatti, siamo in sede penale e in sede penale le interpretazioni estensive sono escluse, anzi il criterio è sempre quello dell'interpretazione restrittiva.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Ma qui si tratterebbe piuttosto di semplice questione di procedura, in rapporto alla facoltà di accertamento anche dei reati non strettamente connessi alla viabilità.

TESSITORI. Il secondo comma dell'articolo 1 sembra dare ragione a me nel senso, cioè, che le attività di prevenzione e accertamento dei reati, da parte della polizia stradale, debbo no essere intese limitatamente alle ipotesi indicate nel primo comma dello stesso articolo. Difatti il secondo comma reca: « Ai servizi suddetti provvede il Ministero dell'interno, rimanendo salve le attribuzioni demandate da leggi e regolamenti speciali a funzionari e agenti civili dipendenti da altre amministrazioni, nonché quelle di competenza di corpi organizzati dei Comuni per quanto concerne le strade urbane »; cosicché se ne deduce che i compiti della polizia stradale, in ordine alla prevenzione e all'accertamento dei reati, sarebbero fissati unicamente dalle ipotesi indicate nel primo comma. Per questo pensavo che si dovrebbe adottare una formulazione diversa

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

41<sup>a</sup> RIUNIONE (2 marzo 1951)

dell'articolo 1 per chiarire che l'elenco dei servizi di cui all'articolo in questione è soltanto una elencazione esemplificativa, non già tassativa.

**JANNUZZI, relatore.** Una diversa formulazione dell'articolo 1, nel senso indicato dal senatore Tessitori, nel senso, cioè, che l'elencazione dei servizi di polizia stradale di cui allo stesso articolo 1 debba avere un carattere esemplificativo, non già tassativo, credo che senz'altro possa essere accettata.

La preoccupazione del senatore Tessitori, infatti, è questa: a parte la questione dei reati che sono naturalmente definiti dalla legge penale, nell'articolo 1 c'è una elencazione di compiti che potrebbe essere ritenuta tassativa. In verità relativamente alla preoccupazione manifestata dal senatore Tessitori si potrebbe obiettare che nell'articolo 1 non si dice che i compiti in questione « costituiscono i servizi di polizia stradale », con esclusione, quindi, di altri, ma si dice che costituiscono « servizi di polizia stradale », il che sta a significare che l'elencazione dei servizi di cui allo stesso articolo 1 non è tassativa. Comunque, ripeto, io credo che senz'altro possa essere accettata la proposta di emendamento, fatta dal senatore Tessitori, mirante a precisare, con l'aggiunta delle parole « e ogni altra attività attinente alla polizia stradale », che l'elencazione dei servizi di cui all'articolo in questione debba essere intesa in senso esemplificativo, non già tassativo.

**RIZZO DOMENICO.** Vorrei fare osservare al senatore Tessitori che se si ricerca lo spirito e la finalità della disposizione in esame la preoccupazione da lui manifestata non ha più ragione d'essere. A me pare che la disposizione del primo comma dell'articolo 1 serva non a determinare la competenza dei militi della strada, ma a fissare quali sono i servizi dell'istituto, fino a qual punto, cioè, il Ministero dell'interno, dal quale dipende la polizia stradale, intenda considerare servizi dell'istituto della polizia stradale le varie esigenze scaturenti dal traffico stradale. E queste esigenze le ha determinate in maniera tassativa. Di cosa si deve occupare la polizia stradale? Della prevenzione e dell'accertamento dei reati che si verifichino sulle strade pubbliche. In questo campo la polizia stradale ha funzioni di polizia giudiziaria e naturalmente

i reati sono quelli stabiliti dalle leggi generali. Poi, ancora, essa ha un compito ed una competenza particolari circa l'osservanza delle norme che regolano la circolazione stradale, le segnalazioni relative alla sicurezza della viabilità e le operazioni per i soccorsi automobilistici. Punto e basta, perché se la polizia stradale dovesse occuparsi, per esempio, della tutela igienico-sanitaria, delle opere di bonifica ecc., evidentemente essa esorbiterebbe dai compiti dell'istituto e inciderebbe in quelle che sono sfere di attività di altri istituti. Ecco perchè nel secondo comma dell'articolo 1 si fanno salve le altre attribuzioni demandate alle polizie urbane e si fanno salve le competenze dei guardiani di bonifica. Se dovessimo quindi aggiungere nel testo dell'articolo 1 le parole « ogni altra attività », come vorrebbe il senatore Tessitori, verremmo a istituire per il servizio alcuni obblighi di istituto che la legge non ha voluto istituire, verremmo a stabilire la necessità di provvedere a servizi ai quali la legge non intende provvedere.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Condivido pienamente l'interpretazione che è stata data dal senatore Rizzo Domenico all'articolo 1. Osservo, però, che dai precedenti oratori non è stato fatto alcun accenno sul come debbano essere intesi la prevenzione e l'accertamento dei reati lungo le strade pubbliche. Al riguardo io accetterei la tesi tassativa, cioè, che ci si debba riferire alla prevenzione e all'accertamento di quei reati che sieno connessi con la circolazione.

**RIZZO DOMENICO.** No, non è possibile.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Io mi richiamo ai servizi di istituto e questo da me indicato può essere appunto uno dei servizi di polizia stradale.

**TESSITORI.** Dichiaro, dopo quanto è stato detto dal senatore Rizzo Domenico, che sono rimasto convinto della inutilità addivenire a qualsiasi modifica dell'articolo 1 nel senso già da me indicato e che perciò non presento alcuna proposta formale di emendamento.

**JANNUZZI, relatore.** In riferimento a quanto or ora è stato affermato dal senatore Rizzo Giambattista, mi sembra chiaro che compito della polizia stradale sia la prevenzione e l'accertamento dei reati lungo le strade pubbliche, cioè lungo qualsiasi strada, indipendentemente dalla natura del reato.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

41<sup>a</sup> RIUNIONE (2 marzo 1951)

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Vorrei fare brevi dichiarazioni a compimento di questa discussione. Penso che la funzione della polizia stradale debba avere anzitutto un carattere e una funzione tecnica e non esclusivamente giuridica; e penso pure che la polizia stessa in rapporto ai reati connessi alla viabilità non possa avere una competenza esclusiva. Non si può invero dubitare che un carabiniere, trovandosi lungo una pubblica via, non soltanto può accettare un eventuale reato comune commesso sulla strada ma anche procedere ad elevare contravvenzioni attinenti al regolamento della viabilità. Non diversamente del resto fa la polizia stradale; e questo perchè ogni agente di pubblica sicurezza ha il dovere di esplicare la sua funzione in rapporto a tutti i reati, qualunque sia la loro natura. Tutte le violazioni anche di decreti amministrativi sono colpite da sanzione e qualunque agente quindi può intervenire anche in merito alla vigilanza sanitaria quando si trovi di fronte ad una violazione. È lecito pertanto affermare che tutti gli agenti di polizia stradale non solo possono ma debbono collaborare con le autorità locali in rapporto alla esecuzione delle prescrizioni accennate dal senatore Tessitori relative alla vigilanza sanitaria zootecnica.

PRESIDENTE. Considerato che il senatore Tessitori ha ritirato la sua proposta di emendamento, domando se ci sieno altre proposte di emendamenti al decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, che è stato ratificato con il presente disegno di legge senza modificazioni dalla Camera dei deputati.

LEPORE. Vorrei riproporre un emendamento che fu già proposto dall'onorevole Leone alla Camera dei deputati. Tale emendamento è del seguente tenore: inserire fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 12 un comma così concepito: «Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, è computabile ai fini dell'avanzamento.» Faccio presente che nessuna preoccupazione di ordine economico può derivare dall'accoglimento di questo emendamento, in quanto esso non comporta oneri di bilancio. Si tratta soltanto di un atto di giu-

stizia e proprio per questo sono qui a proporre l'emendamento in questione, non già per tutele particolari interessi. Sono convinto, infatti, che approvando il presente disegno di legge così come ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, si verrebbe a creare una sperequazione, una differenza di trattamento nei confronti di coloro che furono gli agenti della disciolta milizia nazionale della strada che non ebbe compiti politici e fu senz'altro discriminata all'epoca della valutazione di quel che poteva essere un suo passato fascista.

Quando fu proposto presso la competente Commissione della Camera dei deputati questo emendamento, il Ministro dell'interno si oppose affermando che il trattamento previsto dall'emendamento stesso in favore della disciolta milizia nazionale della strada sarebbe stato diverso da quello che si doveva fare per la milizia dell'Africa italiana e per la milizia forestale. Ma, poichè a queste ultime due è stata riconosciuta l'anzianità di grado computabile ai fini dell'avanzamento, il non riconoscerla per coloro i quali furono gli agenti della disciolta milizia nazionale della strada significherebbe commettere un'ingiustizia, fare due pesi e due misure.

Sono in possesso di elementi molto precisi, elementi che vorrei sottoporre all'attenzione dei componenti della Commissione perchè sono di una chiarezza non comune, ma non abuserò della tolleranza degli onorevoli colleghi. Dirò soltanto che approvando l'emendamento da me proposto non viene riconosciuto né ricostituito il vecchio rapporto, bensì viene riconosciuta l'anzianità di servizio, logicamente limitata al servizio effettivamente prestato nella disciolta specialità, computabile ai fini dell'avanzamento. È inesatto, infine, quanto è stato asserito da alcuni circa una sperequazione che si verrebbe a creare con l'emendamento in questione fra i candidati che hanno partecipato al concorso di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto legislativo: è vero, infatti, che quando è stato ricostituito il Corpo della polizia stradale, gli interessati hanno dovuto partecipare a un concorso, ma la condizione per parteciparvi era quella che essi già avessero fatto parte della disciolta milizia nazionale della strada.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

41<sup>a</sup> RIUNIONE (2 marzo 1951)

L'emendamento da me proposto, quindi, non costituisce un carico per il bilancio dello Stato e nello stesso tempo rappresenta un atto di giustizia per gli appartenenti alla disiolta milizia nazionale della strada. Si tratta di un Corpo che merita rispetto per il suo passato che non è stato indegno, tanto vero che subito dopo la Liberazione il Paese sentì la necessità di ricostituirlo. Non dimentichiamo che è ritornata, anche per l'opera degli agenti della Polizia stradale nelle pubbliche strade, la sicurezza, e con la sicurezza il normale svolgimento del traffico. Per tutte queste considerazioni confido che la Commissione vorrà approvare l'emendamento da me proposto.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** Sono favorevole all'emendamento in esame e non ripeterò le ragioni esposte dall'onorevole proponente, senatore Lepore. Desidererei piuttosto inquadrare il problema nei suoi giusti limiti perchè bisogna partire dal fatto che l'aver appartenuto alla disiolta milizia nazionale della strada viene riconosciuto come condizione essenziale per partecipare al concorso per titoli previsto dal decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, che siamo chiamati a ratificare. Perchè è stato stabilito questo? Perchè il reclutamento della disiolta milizia nazionale della strada era sottoposto a condizioni uguali a quelle prescritte, in casi analoghi, per entrare a far parte delle altre amministrazioni dello Stato, cioè si entrava a far parte della disiolta milizia nazionale della strada mediante un concorso nazionale in base a titoli di studio.

È stato già detto che dal punto di vista politico il Corpo è stato discriminato; quindi si tratta di un servizio che viene tenuto in conto per quanto riguarda l'ammissione al concorso, ma non ai fini dello sviluppo della carriera; così, infatti, dispone il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510. Ora, se il testo del decreto legislativo già citato non venisse ad essere modificato nel senso proposto dal senatore Lepore, noi indubbiamente verremmo a creare una disparità di trattamento fra il personale della disiolta milizia nazionale della strada e gli appartenenti agli altri corpi istituiti durante il regime fascista.

Di fatti in base a un decreto legislativo del febbraio 1945 per la P.A.I. venne stabilito

che il personale conservava il grado e la relativa anzianità e in base ad un altro decreto legislativo del marzo 1948 per la milizia forestale si stabilì che nella prima applicazione del decreto legislativo stesso gli appartenenti a questo Corpo fossero collocati nei ruoli organici con il loro grado, secondo l'anzianità raggiunta nei rispettivi ruoli di provenienza. Non trovo, quindi, motivi perchè si debba fare un diverso trattamento al personale della milizia nazionale della strada e pertanto voterò a favore dell'emendamento proposto dal senatore Lepore.

**PRESIDENTE.** L'articolo 7 del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, al penultimo comma reca: «Gli aspiranti di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6 possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disiolta milizia nazionale della strada». L'articolo 5 alla lettera b) parla degli ufficiali e l'articolo 6 alla lettera b) parla dei sottufficiali, graduati e militari della disiolta milizia nazionale della strada.

Ciò considerato, mi sembra che l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Lepore dovrebbe essere inserito, se del caso, non già nell'articolo 12, ma nell'articolo 7 del decreto legislativo già citato.

**BOSCO.** Agli argomenti addotti dal senatore Lepore e dal senatore Rizzo Giambattista aggiungo che se un dubbio gravasse su questi agenti di polizia evidentemente l'Amministrazione non li avrebbe riammessi nei ruoli dello Stato. Quindi occorre partire dal fatto che l'aver appartenuto alla disiolta milizia nazionale della strada non costituisce un titolo di demerito. Ciò considerato, perchè dovremmo far gravare su questi agenti una specie di sanzione, non riconoscendo ad essi l'anzianità di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, e computabile ai fini dell'avanzamento? Mi associo, quindi, all'emendamento proposto dal senatore Lepore.

**VARALDO.** Se ho ben capito, nei casi citati riguardanti la milizia forestale e la P.A.I. non si è parlato di concorso, mentre oggi per la Polizia stradale ci troviamo di fronte a questa diversa situazione: gli appartenenti alla disiolta milizia nazionale della strada, per poter essere ammessi al Corpo della

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

41<sup>a</sup> RIUNIONE (2 marzo 1951)

polizia stradale, hanno dovuto sostenere un concorso. Ora, se l'emendamento proposto dal senatore Lepore dovesse diventare norma di legge, si avrebbe uno spostamento nella graduatoria del concorso, sul quale inconveniente, di indubbia gravità, richiamo l'attenzione dei componenti della Commissione.

GIUA. Le osservazioni fatte dal senatore Lepore possono anche essere accettate. Non ritengo, però, opportuno che un emendamento respinto dalla Camera dei deputati sia ripresentato nella stessa forma al Senato. È un problema, questo, di delicatezza parlamentare e se dovessi dare un consiglio al senatore Lepore gli direi di modificare l'emendamento per lo meno nella forma. L'osservazione fatta dall'onorevole Presidente nel senso, cioè, di inserire l'emendamento proposto non già nell'articolo 12 ma nell'articolo 7 è già qualche cosa.

Dichiaro, poi, che per un complesso di ragioni voterò contro l'emendamento in questione.

RIZZO DOMENICO. L'ipotesi della lettera b) dell'articolo 5 sembra che si riferisca soprattutto, come è detto nel penultimo comma dello stesso articolo 5, ai combattenti della guerra di Liberazione, per i quali è sufficiente, per l'ammissione al concorso, la licenza di scuola secondaria di grado superiore.

RIZZO GIAMBATTISTA. È il penultimo comma dell'articolo 5 che si riferisce alla lettera a) e b) dello stesso articolo e non viceversa.

RIZZO DOMENICO. Comunque la categoria considerata nella lettera b) riguarda, secondo quanto dispone l'articolo 5, «gli ufficiali che, alla data dell'8 settembre 1943 appartenevano al ruolo del servizio permanente effettivo della disciplina milizia nazionale della strada ovvero, appartenendo al ruolo della forza in congedo della predetta milizia, prestino, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, servizio ausiliario di pubblica sicurezza, sempre che, alla data medesima, non abbiano superato i limiti massimi di età previsti per l'appartenenza ai vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Osservo che al momento dello scioglimento della milizia nazionale della strada sarà certo

intervenuta una liquidazione a favore di questi ufficiali, i quali, se sono stati riassunti per prestare servizio nella Pubblica Sicurezza, avranno anche avuto il riconoscimento del loro stato giuridico.

Domando a quale titolo si dovrebbe riconoscere in sede di concorso, non di riassunzione, un servizio che già è stato valutato, o che, comunque, avrebbe dovuto essere valutato al momento in cui fu fatta l'assunzione nella Pubblica Sicurezza, e come questa valutazione possa costituire una posizione di vantaggio per costoro che già hanno avuto, nella peggiore delle ipotesi, una liquidazione. Ecco perchè non posso aderire all'emendamento proposto dal senatore Lepore. A nostro avviso la formula usata nel decreto ha garantito sufficientemente i diritti di costoro e soprattutto ci pare che con l'emendamento in questione si verrebbe a sconvolgere una situazione di fatto che ormai si è stabilizzata.

LEPORE. Ringrazio i componenti della Commissione dell'attenzione da essi posta alla questione in esame.

Alle mie precedenti dichiarazioni debbo, però, aggiungere che la milizia nazionale della strada faceva parte dell'Azienda autonoma statale della strada, il cui personale aveva regolare stato giuridico e veniva reclutato con concorsi nazionali. Il Consiglio di Stato riconobbe che gli agenti della milizia nazionale della strada avevano in pace ed in guerra acquisito delle benemerenze ed il decreto che nel 1943 scioglieva la milizia nazionale della strada dava facoltà al personale in servizio permanente effettivo di passare a domanda nell'Arma dei carabinieri. Senonchè con un decreto del 1944 questa disposizione fu abrogata, per cui si ebbe il Corpo disciolto ed il personale senza posizione giuridica. Sorse quindi una posizione *sui generis* per il personale della milizia in questione. Ora, se il titolo di appartenenza alla milizia nazionale della strada è valutabile ai fini della pensione perchè, mi domando, non dovrebbe essere computato ai fini dell'avanzamento? Si tratta di un riconoscimento che è dovuto. Come dovranno fare questi agenti per avere giustizia, quella giustizia che è stata accordata a tutte le altre categorie e che, invece, finora è stata negata agli appartenenti al Corpo di questa disciplina milizia? Certo

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

41<sup>a</sup> RIUNIONE (2 marzo 1951)

in tutto si può avere qualche perplessità, ma quando voi avrete approvato il mio emendamento, anche modificandolo o collocandolo nell'articolo 7, invece che nell'articolo 12 come da me era stato proposto, dimostrando anche sotto questo aspetto il dovuto riguardo verso l'altro ramo del Parlamento, voi avrete fatto un'opera saggia e buona, avrete fatto un'opera di giustizia.

**JANNUZZI, relatore.** Debbo una risposta al senatore Rizzo Domenico e per far presto sarò costretto a ricordare un po' le date. La legge che poneva in congedo di autorità il personale appartenente alla milizia nazionale della strada è dell'ottobre 1949 e il decreto legislativo di cui con il presente disegno di legge si chiede la ratifica è del 26 novembre 1947, il che significa che nel 1949 sono stati collocati in congedo coloro che non avevano precedentemente, in base al già citato decreto legislativo del 1947, partecipato al concorso. A costoro venne riconosciuta, nel trattamento di quiescenza, una anzianità pari al servizio prestato non solo nella milizia nazionale della strada ma anche nei posti ai quali essi avevano precedentemente appartenuto, e ciò in virtù di una disposizione precedente, del 1943, per cui chiunque entrava a far parte della milizia nazionale della strada aveva il diritto al riconoscimento dell'anzianità relativamente al servizio prestato precedentemente in altri Corpi.

Sicché nel 1949 si ebbe questa situazione: una parte del personale della disiolta milizia nazionale della strada venne collocata in congedo con l'anzianità come sopra computata, mentre un'altra parte aveva già partecipato al concorso. Ora, come è possibile negare a coloro che hanno partecipato al concorso quella anzianità che invece è stata concessa a coloro che sono stati collocati in congedo di autorità, ai fini del trattamento di quiescenza? Ecco una condizione di disparità che non può essere ignorata.

In secondo luogo è stato giustamente osservato che agli appartenenti alla P.A.I. e alla milizia forestale è stato accordato un uguale riconoscimento di anzianità.

**RIZZO DOMENICO.** A quale fine è stato fatto questo trattamento?

**JANNUZZI, relatore.** Con il regio decreto-legge 15 febbraio 1945, n. 43, il Corpo di poli-

zia dell'Africa italiana fu soppresso, e all'articolo 2 si stabiliva: « Previo nulla osta nominativo dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, gli ufficiali e gli agenti del Corpo di polizia dell'Africa italiana sono trasferiti nei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Essi conservano il grado e la relativa anzianità, ma prendono posto dopo l'ultimo pari grado nei diversi ruoli in cui saranno inquadrati, ad insindacabile giudizio del Ministro per l'interno ».

Uguale disposizione è stata emanata per gli appartenenti alla milizia forestale con il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 84.

Qui si pone una questione. Si dice: è stato fatto un concorso *ex novo* e a qualcuno dei concorrenti con l'emendamento proposto dal senatore Lepore si verrebbe ad attribuire una anzianità diversa da quella alla quale hanno avuto diritto gli altri concorrenti.

Si può rispondere che qui non si tratta di un concorso esterno, ma di un concorso interno; difatti i partecipanti al concorso dovevano essere o elementi ausiliari di Pubblica Sicurezza o appartenenti precedentemente alla milizia nazionale della strada.

Quindi sono perfettamente d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Lepore.

In quanto al collocamento dell'emendamento concordo con il Presidente che è più giusto il collocamento stesso nell'articolo 7, come ultimo comma.

**RIZZO DOMENICO.** Vorrei prima di tutto rassicurare i colleghi Lepore e Jannuzzi che è lungi da me ogni coloritura politica e non vedrei, quindi, affatto la ragione di perseguire in maniera particolare questa categoria di fronte ad altre che non sono state perseguite. Non è certo la qualità di appartenenti alla ex milizia nazionale della strada una qualità che potrebbe farci adombrare fino al punto di rifiutare quella che fosse soltanto un'opera di giustizia. In verità, però, il chiarimento del relatore, senatore Jannuzzi, in ordine al trattamento della P.A.I. accresce le mie perplessità. Quel tale decreto che egli ha citato ha operato un trasferimento di ufficiali dal Corpo della P.A.I. nella Pubblica Sicurezza e credo che lo stesso sia avvenuto per la milizia forestale. Disciolto, cioè, un Corpo, i componenti sono stati assorbiti in un altro Corpo di polizia. Qui viceversa la situazione

giuridica mi pare diversa perchè, provveduto alla soppressione del Corpo, mi pare nel 1943, si è bandito un concorso; poi è stato provveduto alla messa in congedo, fatta nel 1949. Ora, mi pare che il punto centrale della questione sulla quale manifesto soltanto delle perplessità si riduca a questo: il concorso così come è stato stabilito con il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, che carattere ha? È un concorso a carattere interno o esterno? Fu riservato soltanto agli ex ufficiali della milizia nazionale stradale o, viceversa, è stato esteso ad altre categorie? Mi pare che non si possa dubitare della natura esterna di questo concorso prima di tutto per il contenuto della lettera *a*) di cui all'articolo 5: ex ufficiali di pubblica sicurezza non provenienti dalla milizia nazionale della strada...

JANNUZZI, relatore. No, ufficiali ausiliari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, prestino servizio nei reparti di polizia stradale.

RIZZO DOMENICO. Ma anche se tali elementi appartengono alla Polizia stradale essi non hanno niente a che vedere con il vecchio Corpo della milizia nazionale della strada. Ed inoltre la disposizione contenuta nel terz'ultimo comma dell'articolo 5, relativa alla possibilità di essere ammessi al concorso anche con la laurea di ingegneria sta a significare che questo titolo evidentemente prima non era riconosciuto valido per coprire gli incarichi considerati nelle lettere *a* e *b*) dell'articolo già citato. Anche per i combattenti della guerra di Liberazione, che è successiva al 1943, si adotta nel penultimo comma dell'articolo 5 una disposizione assolutamente d'eccezione, per la quale si riconosce come titolo di studio sufficiente per l'ammissione al concorso la licenza di scuola secondaria di grado superiore.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma sempre con riferimento a quelli che sono già dipendenti dello Stato.

RIZZO DOMENICO. Sì, ma che siano dipendenti dello Stato in altri Corpi. Ora, questo mi pare che caratterizza come esterno il concorso. Io intendo dire, cioè, che non è un concorso riservato agli ex appartenenti alla milizia nazionale della strada, ma è un concorso al quale partecipano anche altre categorie, ed è in ordine a queste categorie che sorge il mio dubbio che

si riallaccia a quanto poco fa ha osservato anche il senatore Varaldo. Ora, se il Ministero ci potesse dare qualche precisazione e soprattutto ci potesse informare sul numero delle persone che praticamente verrebbero ad essere avvantaggiate dall'accettazione di quella esigenza di giustizia prospettata dal senatore Lepore, noi potremmo anche vedere se convenire sull'emendamento in questione oppure astenerci dalla votazione.

BOSCO. Mi permetto di aggiungere pochissime parole a quelle già dette. In sostanza ci troviamo di fronte ad un concorso *sui generis*; mentre per le altre milizie si è provveduto ad un trattamento più favorevole, qui invece si è voluto far passare il personale della discolta milizia nazionale della strada attraverso un vaglio diverso. Questo evidentemente perchè, siccome forse tutto il personale della predetta milizia era stato già discriminato, l'Amministrazione ha voluto riservarsi un mezzo con il quale allontanare persone indesiderabili. A mio avviso questo è il vero significato del concorso. In sostanza perciò il concorso si è risolto in una operazione di inquadramento nei ruoli fatta in modo speciale per eliminare persone indesiderabili. Se questo è, non vedo la ragione per la quale dovrebbe essere usato un trattamento più severo nei confronti di persone che non solo hanno subito un vaglio in misura maggiore delle altre, ma che, attraverso l'abbandono della loro precedente anzianità, verrebbero a perdere il loro diritto di carriera. Per questa ragione credo che l'emendamento proposto dal senatore Lepore debba senz'altro essere approvato.

BUBBIO, Sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei precisare la questione e quindi rispondo subito al senatore Bosco. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 mettono bene in chiaro che qui non si tratta di un semplice inquadramento. Non si tratta, quindi, di quel processo a cui ha accennato il senatore Bosco per cui una certa categoria di personale viene travasata da un'Amministrazione all'altra per mezzo di una operazione *sui generis*. Qui invece è stato costituito un nuovo Corpo, senza passaggio automatico degli agenti appartenenti al Corpo già esistente e si è eseguito un apposito concorso con formazione di una graduatoria di merito in base alla quale sono stati assunti

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

41<sup>a</sup> RIUNIONE (2 marzo 1951)

i vincitori. Quindi questo concorso non può avere gli effetti di un semplice travaso, se anche in fatto buona parte degli appartenenti del vecchio Corpo è passata nel nuovo; però il passaggio è avvenuto *ex novo* per ciascuno in base ai suoi titoli e all'anzianità; nè è da dubitare che anche l'anzianità sia stata valutata in quella sede, con conseguente impossibilità di valutarla nuovamente ove si accettasse l'emendamento proposto dal senatore Lepore. Comunque, di fronte ai dubbi sollevati dal senatore Varaldo e da altri, io chiederei al Presidente una sospensiva su questo provvedimento. So che alla Camera dei deputati analogo emendamento non è stato accettato dal Governo. Ora, di fronte all'insistenza della Commissione pregherei la Commissione stessa di voler rinviare la discussione sul disegno di legge in esame di modo che io possa dare in una prossima riunione tutti gli chiarimenti del caso. In particolare bisogna vedere se l'anzianità venne in quel concorso effettivamente tenuta presente e valutata; è da credere che ciò sia avvenuto, perchè è ovvio che un ufficiale con dieci anni di servizio, a parità degli altri titoli, abbia avuto una valutazione in graduatoria migliore di quella ottenuta da chi abbia prestato soltanto un anno di servizio. Si tenga inoltre presente che la proposta del senatore Lepore, se fosse accolta, verrebbe ad incidere sui diritti quesiti, e quindi ci potremmo trovare di fronte a dei ricorsi da parte degli eventuali danneggiati. Insomma si tratta di dubbi che bisogna chiarire e per questo torno a far presente alla

Commissione l'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge in esame.

JANNUZZI, relatore. Consento personalmente alla proposta di rinvio della discussione. Però fin da ora debbo porre un quesito giuridico al rappresentante del Governo al quale chiedo che egli mi risponda la prossima volta per non dar luogo ad un altro rinvio della discussione. Il quesito è questo: nel 1947, quando è stato bandito il concorso, non era ancora intervenuta la legge del 1949 che collocava in congedo di autorità gli appartenenti alla milizia nazionale della strada. Dunque, costoro hanno partecipato al concorso avendo un dato stato giuridico. Allora occorre sapere quale fosse lo stato giuridico dei partecipanti al concorso nel momento in cui venne bandito il concorso stesso, cioè nel 1947, quando fu emanato il decreto legislativo 26 novembre, n. 1510, e non già nel momento della ratifica del decreto legislativo ora citato.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno ascoltato, il rappresentante del Governo ha fatto presente l'opportunità di rinviare la discussione del disegno di legge in esame, per poter dare in una prossima riunione della Commissione i chiarimenti necessari in merito all'emendamento proposto dal senatore Lepore.

Poichè nessuno si oppone al rinvio della discussione del disegno di legge, il seguito della discussione del disegno di legge stesso è rinviato ad una prossima riunione.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 12,45.